



COMUNE DI MANERBIO
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO TARIFFA
SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CICLO INTEGRATO DEI
RIFIUTI URBANI
COMUNE DI MANERBIO**

Approvato con delibera C.C. n. 17 del 28/04/2010

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	1
Articolo 2 - Modalità di gestione dei rifiuti urbani.....	1
Articolo 3 - Istituzione della tariffa.....	2
Articolo 4 - Attività in regime di privativa sul quale è istituita la tariffa.....	2
Articolo 5 - Attività in regime di libero mercato	2
Articolo 6 - Servizi integrativi non soggetti a tariffa.....	3
Articolo 7 - Riscossione della tariffa	3
Articolo 8 - Categorie di utenza	3
Articolo 9 - Presupposto della tariffa ed esclusioni	3
Articolo 10 - Superficie utile.....	7
Articolo 11 - Soggetti passivi.....	7
Articolo 12 - Persone occupanti i locali	8
Articolo 13 - Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche	9
Articolo 14 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività.....	9
Articolo 15 – Servizio attivo	10
Articolo 16 - Utenze non stabilmente attive	10
Articolo 17 – Attività Temporanee	10
Articolo 18 - Manifestazioni ed eventi.....	12
Articolo 19 - Agevolazioni per la raccolta differenziata	12
Articolo 20 – Riduzioni tariffa	13
Articolo 21 - Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero	13
Articolo 22 - Agevolazioni alle utenze domestiche.....	13
Articolo 23 - Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico	14
Articolo 24 - Utenze di locali non utilizzati	14
Articolo 25 - Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione...	14
Articolo 26 - Determinazione tariffa	16
Articolo 27 - Tariffa di riferimento.....	16
Articolo 28 - Articolazione della tariffa.....	16
ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONE SUGLI IMBALLAGGI.....	17
Articolo 30 - Obbligazione tariffaria.....	17
Articolo 31 - Attivazione dello sportello per la riscossione della tariffa.....	18
Articolo 32 - Conguagli	18
Articolo 33 - Piano finanziario.....	18

Articolo 34 - Relazione al piano finanziario	19
Articolo 35 – Tasse, imposte e addizionali	19
Articolo 36 - Determinazione delle classe di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa.....	20
Articolo 37 - Adempimenti del Comune e del soggetto gestore del servizio.....	20
Articolo 38 - Deliberazione delle tariffe.....	20
Articolo 39 - Omessa, infedele ed incompleta denuncia.....	21
Articolo 40 - Poteri del soggetto gestore del servizio.....	21
Articolo 41 - Funzionario responsabile.....	22
Articolo 42 - Rimborsi.....	22
Articolo 43 - Penalità.....	23
Articolo 44 - Disposizioni finali	23
Articolo 45 - Rinvio ad altre disposizioni di legge.....	23
APPENDICE	

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- [1] Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Manerbio della Tariffa di Igiene Ambientale per la gestione del ciclo dei rifiuti (di seguito denominata TIA) sulla base delle disposizioni dell'articolo 238 del Decreto Legislativo 152/2006 e del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dalla Circolare 17 febbraio 2000, n. 25/E del Ministero delle Finanze, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure sanzionatorie nei casi di inadempienza. Determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani ed assimilati, nel rispetto dei criteri adottati dal citato D.P.R. n. 158/1999, e successive modifiche ed integrazioni.
- [2] L'applicazione della TIA e la gestione amministrativa della relativa riscossione, diretta e coattiva, è di competenza del Comune, il quale può affidarla, mediante contratto di servizio, alla propria società controllata, che agisce quale agente contabile.
- [3] La riscossione, diretta e coattiva, è affidata dal Comune ad un agente contabile, ed avviene in conformità a quanto previsto all'articolo 30 del presente Regolamento.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- [1] Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, secondo quanto disposto dalle leggi 7 agosto 1990 n. 241 e n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
- [2] Il servizio di Gestione dei rifiuti urbani è svolto nell'intero territorio comunale dalla propria società controllata, secondo le modalità e i limiti previsti nel Regolamento del servizio di nettezza urbana e mediante metodi che consentono una gestione integrata, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

ARTICOLO 3 - ISTITUZIONE DELLA TIA

- [1] Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati effettuata nel Comune, è istituita la TIA sulla base del comma 1 dell'articolo 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.
- [2] La TIA è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 158/99 ed è applicata e riscossa secondo le modalità del successivo articolo 7.

ARTICOLO 4 - ATTIVITÀ IN REGIME DI PRIVATIVA SUL QUALE È ISTITUITA LA TIA

- [1] La TIA costituisce un prelievo avente natura tributaria il cui pagamento è diretto alla copertura integrale dei costi sostenuti per lo svolgimento dei servizi di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- [2] Le attività di gestione dei rifiuti a privativa soggette a TIA sono:
- Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - Raccolta e trasporto dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - Raccolte differenziate (materiali recuperabili e rifiuti urbani pericolosi);
 - Pulizia stradale (spazzamento meccanico, manuale, lavaggio strade e aree pubbliche, svuotamento cestini pubblici);
 - Smaltimento o recupero dei rifiuti indotti dalle attività di cui al punto precedente;
- [2] L'introduzione della TIA per la gestione dei rifiuti urbani persegue, da un lato, l'obiettivo della minimizzazione degli impatti ambientali delle attività di trattamento dei rifiuti, attraverso l'incoraggiamento alla minore produzione di rifiuti, alla raccolta differenziata e al recupero e, dall'altro, l'efficienza gestionale dei relativi servizi

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ IN REGIME DI LIBERO MERCATO

- [1] Le attività relative alla gestione dei rifiuti non soggette a imposizione tariffaria, risultano quelle definibili a libero mercato. Queste in base

alle disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 risultano:

- Attività di recupero previste dall'accordo di programma;
- Attività di recupero dei rifiuti assimilati;
- Raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti di imballaggio.

ARTICOLO 6 - SERVIZI INTEGRATIVI NON SOGGETTI A TIA

[1] Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla legge, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani senza che tale operazione comporti alcun aggravio nei costi soggetti a tariffazione.

ARTICOLO 7 - RISCOSSIONE DELLA TIA

[1] La TIA è determinata, applicata e riscossa dal Comune, che a tal fine si avvale della propria società controllata in rispetto della Convenzione e del Disciplinare che regola i rapporti tra l'Ente locale e la società stessa.

ARTICOLO 8 - CATEGORIE DI UTENZA

[1] Al fine del calcolo della TIA l'intero universo delle utenze del Comune viene diviso in due grandi categorie:

- Categoria utenza domestica
- Categoria utenza non domestiche o attività.

[2] Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, le attività produttive, in genere, e le associazioni.

ARTICOLO 9 - PRESUPPOSTO DELLA TIA ED ESCLUSIONI

[1] La TIA è applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte od accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree verdi, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in via continuativa nei modi previsti dall'articolo 2.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la TIA è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

[2] Non sono soggetti alla TIA i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura quali:

- I locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla TIA i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di soste e di accesso e simili.
- I locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza, i vani caldaia, le cabine elettriche e simili, le cantine e le soffitte delle abitazioni.

Non sono altresì soggetti alla TIA:

- a. Le unità immobiliari a destinazione abitativa che non presentino alcun tipo di utenza attiva tale da consentirne l'effettivo utilizzo a cui sono destinate, nonché le aree di pertinenza delle stesse, che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate.
- b. I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
- c. I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti a., b., c., comportano la non assoggettabilità alla TIA soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

[3] Nella determinazione della superficie assoggettata a TIA non si tiene conto di quella parte di essa, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla TIA:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali, vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla TIA le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.
- b. Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che "per qualità" non sono assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge, vigenti in materia.
- c. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettati a TIA le superfici delle abitazioni nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter. del D.L. N° 527 del 1988 come convertito con L. 45/1989, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione ed ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono pure esenti dalla TIA nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito; le cucine ed i locali di ristorazione;

le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, solo se viene stipulata apposita convenzione per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

- e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove di regola si formano quegli altri rifiuti speciali pericolosi;

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dal pagamento della TIA di cui alle precedenti lettere b. ed e., devono presentare allo Sportello TIA la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti pericolosi. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali, derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- copia, dichiarata conforme dal contribuente, della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- copia, dichiarata conforme dal contribuente, dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tenuti ai sensi del D. Lgs. 152/2006 (copia delle copertine dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- planimetria dei locali con indicazione delle zone di produzione dei rifiuti speciali.

La documentazione sopra riportata (ad esclusione della planimetria, salvo variazione) deve essere presentata all'atto della richiesta di esclusione dal pagamento della TIA e, successivamente entro il mese di febbraio di ciascun anno, relativamente ai dati dell'anno precedente.

La mancata osservanza di dette norme, comporta, oltre il recupero della TIA, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.

- [4] Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la TIA è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

- [5] Sono esclusi dalla TIA i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
- [6] La TIA non si applica agli immobili occupati o condotti dal Comune di Manerbio e dalle sue società.

ARTICOLO 10 - SUPERFICIE UTILE

- [1] La superficie di riferimento per il calcolo della TIA è misurata al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
- [2] La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.
- [3] La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150 (cento cinquanta). Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150 (cento cinquanta).
- [4] Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali diverse dalle aree verdi.

ARTICOLO 11 - SOGGETTI PASSIVI

- [1] L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della TIA sussiste in capo al soggetto che occupa o conduce i locali, con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.
- [2] Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TIA dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i

locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

- [3] Il soggetto gestore del servizio può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della TIA previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
- [4] Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla TIA con utilizzazione inferiore all'anno, obbligato al pagamento della presente TIA è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

ARTICOLO 12 - PERSONE OCCUPANTI I LOCALI

- [1] Per il calcolo della TIA di ogni utenza domestica residente si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. I soggetti non residenti avranno l'obbligo di comunicare allo Sportello TIA il numero delle persone abitanti l'immobile con apposita denuncia.
- [2] Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, verrà desunta dai registri anagrafici per i soggetti residenti, va dichiarata allo Sportello TIA presentando entro 30 giorni apposita denuncia per i soggetti non residenti.
- [3] Alle utenze intestate ai soggetti non residenti che non avranno presentato denuncia, verrà associato ai fini del calcolo della TIA un numero di occupanti pari a **3**, fatte salve le verifiche di ufficio.
- [4] Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la TIA è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

ARTICOLO 13 - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E VARIABILE DELLA TIA PER LE UTENZE DOMESTICHE

- [1] I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
- [2] Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
- [3] La tabella n 1 indica i coefficienti K_b che sono utilizzati per la determinazione della parte variabile della TIA e i coefficienti K_a utilizzati per la determinazione della quota fissa.
- [4] Tali coefficienti saranno aggiornati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

ARTICOLO 14 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ

- [1] L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento, viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della C.C.I.A.A. evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività.
- [2] In mancanza od in caso di divergenza, la classificazione delle utenze non domestiche è effettuata sulla base dell'effettivo utilizzo dei locali o aree scoperte.
- [3] Nel caso di attività distintamente classificata svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della TIA si fa riferimento all'attività principale quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.

- [4] Alle attività economiche non esplicitamente indicate nelle categorie tariffarie previste nel DPR 158/99, sarà attribuito il coefficiente delle attività che più si avvicina per analogia.

ARTICOLO 15 – SERVIZIO ATTIVO

- [1] La TIA è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. Si considerano zone servite, con servizio istituito e attivo, quelle nelle quali i contenitori dei rifiuti sono posati nelle vicinanze dell'insediamento dell'utente (come definite nel Regolamento tecnico del servizio d'igiene urbana).
- [2] L'interruzione temporanea del servizio per motivi di forza maggiore (per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi), non comporta esonero o riduzione della TIA.

ARTICOLO 16 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

- [1] Per le utenze non stabilmente attive previste all'articolo 7 comma 3 del D.P.R. 158/99, ovvero utenze che nel corso dell'anno solare occupano i locali o le aree soggette a TIA per un periodo sotto i 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione, si applica una riduzione del 30% sulla parte fissa ed una riduzione del 30 % sulla parte variabile.
- [2] Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della TIA al numero dei componenti la famiglia anagrafica denunciate ovvero a quello previsto per le famiglie dei non residenti.
- [3] Dalla disciplina del presente articolo è esclusa l'attività di commercio itinerante disciplinata dal successivo art. 17.
- [4] Alle utenze che superano i 182 giorni di occupazione anche non continuativi, viene applicata la TIA per intero.

ARTICOLO 17 – ATTIVITÀ TEMPORANEE

- [1] Per le utenze che producono rifiuti in locali ed aree pubbliche o ad uso pubblico occupate temporaneamente, si applica la TIA giornaliera.
- [2] La TIA giornaliera è fissata secondo la categoria corrispondente all'attività effettivamente svolta rapportata al periodo di occupazione o

conduzione dell'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

- [3] In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la TIA della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
- [4] La TIA giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della TIA annuale maggiorata del 50%. È facoltà dell'utente richiedere il pagamento della TIA annuale.
- [5] È dovuta la TIA annuale intera nel caso di svolgimento dell'attività per periodi superiori alla durata di 182 giorni dell'anno solare di riferimento, anche se ricorrenti.
- [6] Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico l'ACM può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa una TIA forfetaria media per uso di banchi commerciali da applicarsi sulla area occupata, provvedendo ad un addebito unico.
- [7] Il corrispettivo è dovuto dal soggetto organizzatore.
- [8] L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della TIA da effettuare, contestualmente all'eventuale canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con le stesse modalità previste per il pagamento del predetto canone, in quanto istituito dal Comune. Le somme riscosse a titolo di TIA sono versate trimestralmente ad ACM .
- [9] In caso di uso di fatto, la TIA che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle sanzioni eventualmente dovute.
- [10] Per l'eventuale atto di recupero della TIA, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
- [11] Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della TIA risulta inferiore a Euro 12,00.

ARTICOLO 18 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

- [1] Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socioculturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della TIA, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore della/e manifestazione/i e Il soggetto gestore, e la TIA è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

ARTICOLO 19 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

- [1] Tutti gli utenti sono impegnati a prestare la massima collaborazione nella attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, e dei rifiuti di imballaggi.
- [2] In applicazione dell'art. 7, comma 1^o, del DPR 158/1999, le componenti di costo variabile relative a:
- smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
 - smaltimento dei materiali differenziati raccolti;
 - tributo regionale corrisposto sui quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica;
- determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifica e conguaglio con i dati effettivi registrati a consuntivo.
- [3] Il minor costo sostenuto in un esercizio dal Comune per tributo regionale dovuto sulla quantità dei rifiuti urbani ed assimilati smaltiti in discarica, sarà computato a riduzione del costo del servizio del secondo esercizio successivo.
- [4] Il minor costo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati in discarica e di avvio al recupero del materiale differenziato raccolto rispetto la previsione, congiuntamente valutato, sarà computato a riduzione del costo del servizio del secondo esercizio successivo.

ARTICOLO 20 – RIDUZIONI TIA

- [1] La TIA è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato.
- [2] Per le utenze esterne al perimetro in cui il servizio di gestione dei rifiuti è istituito o attivato, per le quali permane l'obbligo del conferimento dei rifiuti urbani e assimilati nei contenitori posizionati sul territorio comunale e/o nei siti messi a disposizione, la TIA è ridotta del **65%** sia per la quota fissa che per la quota variabile. Analoga riduzione è praticata nei casi in cui il servizio di gestione dei rifiuti sia istituito od attivato ma la distanza del punto più vicino di raccolta superi i **500 m**, restando escluse dal calcolo delle distanze i percorsi in proprietà privata.

ARTICOLO 21 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TIA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

- [1] Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della TIA è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi da parte del Comune nell'atto di delibera delle tariffe annuali, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- [2] La riduzione ammessa per le utenze di cui al comma 1 non potrà superare il 70% della quota spettante quale parte variabile della TIA.
- [3] La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti della TIA per la quota variabile.

ARTICOLO 22 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

- [1] In attuazione di quanto previsto all'art. 238 del D. Lgs. 152/2006 e dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 158/99 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo ad esempio fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi

attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

- [2] La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con deliberazione che determina la TIA.

ARTICOLO 23 - INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

- [1] Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della TIA, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati.
- [2] I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici comunali che concedono il sussidio, hanno titolo per la concessione di sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale.

ARTICOLO 24 - UTENZE DI LOCALI NON UTILIZZATI

- [1] Per i locali sfitti e temporaneamente inutilizzati nel corso dell'anno la TIA sarà dovuta con un importo pari sola alla quota fissa.
- [2] I locali di cui al comma 1 del presente articolo saranno tutti inseriti nella categoria 3 delle utenze non domestiche.

ARTICOLO 25 - DENUNCE DI INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE

- [1] I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la TIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006, presentano allo Sportello TIA entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree.

- [2] La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dallo Sportello TIA e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
- [3] La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora condizioni di assoggettamento a TIA siano rimaste invariate.
- [4] In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare entro lo stesso termine di 30 giorni e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, al numero degli occupanti l'abitazione che comporti un diverso ammontare della TIA o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.
- [5] La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
 - il codice fiscale;
 - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, per questi ultimi si considera a norma del presente regolamento un numero medio di occupanti pari a **3** unità;
 - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.
- [6] La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
 - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali lo scopo sociale, il codice fiscale, la partita IVA, il codice ISTAT, la sede principale;
 - l'ubicazione, superficie, e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

- [7] La dichiarazione è sottoscritta e presentata da una dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
- [8] All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o, se inviata tramite fax, nel giorno del suo ricevimento.
- [9] La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo allo Sportello TIA, appena intervenuta, e comunque entro 30 giorni dal suo verificarsi.

ARTICOLO 26 - DETERMINAZIONE TIA

- [1] La TIA è determinata dal Comune in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio sviluppato dal soggetto gestore.
- [2] La TIA è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio.

ARTICOLO 27 - TARIFFA DI RIFERIMENTO

- [1] Il Comune, sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, elabora il metodo per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.
- [2] La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della TIA nonché per graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall'applicazione del presente regolamento.

ARTICOLO 28 - ARTICOLAZIONE DELLA TIA

- [1] La TIA è articolata in base alle diverse fasce di utenza presenti nel territorio comunale caratterizzate da un'omogenea produzione qualitativa dei rifiuti urbani e da una diversa collocazione territoriale.
- [2] Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la TIA secondo

criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 238 del D. Lgs. 152/2006.

- [3] La TIA può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONE SUGLI IMBALLAGGI

- [1] La determinazione dell'importo tariffario per le varie fasce di utenza terrà conto del accordo di programma quadro tra C.O.N.A.I. e A.N.C.I. finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e Pubblica Amministrazione, nel quale si stabilirà:
- Entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio da versare ai comuni determinati secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio medesimo nonché in base alla stessa TIA;
 - Gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
 - Le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e recupero.

ARTICOLO 30 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

- [1] L'obbligazione concernente il pagamento della TIA decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree, e perdura sino alla data in cui l'occupazione o conduzione cessa.
- [2] La denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine di 30 giorni come previsto dall'articolo 25.
- [3] La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono della TIA a decorrere dalla data di cessazione dichiarata dall'interessato.

ARTICOLO 31 - ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TIA

- [1] La relazione annuale prevista dall'art. 8 del D.P.R. 158/1999, comma 3, allegata al piano economico finanziario annuale, contiene anche le indicazioni in merito alle modalità e cadenza di iscrizione a ruolo dei corrispettivi, tali da garantire la massima facilitazione e senza costi per l'utenza.
- [2] Il soggetto gestore incaricato dal Comune provvede alla emissione del ruolo per l'addebito del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei modi e nelle forme consentite dalla normativa vigente.
- [3] La riscossione della TIA, diretta e coattiva, avviene in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 602/73 e succ. modif. e integrazioni, **dal comma 12 dell'art. 238 D.LGS. 03/04/2006, n° 152. nonché dalla L. n. 296/2006 (finanziaria 2007)**.
- [4] Gli avvisi bonari di pagamento sono spediti al domicilio del titolare dell'utenza, o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale od agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
- [5] Il pagamento va effettuato dagli utenti entro il termine di scadenza e secondo le modalità espressamente indicate nell'avviso bonario di pagamento .

ARTICOLO 32 - CONGUAGLI

- [1] Eventuali modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della TIA saranno conteggiate nella prima bolletta dell'anno seguente mediante conguaglio compensativo.
- [2] In caso di abbuono della TIA verrà restituito quanto dovuto dietro richiesta dell'interessato indirizzata al soggetto gestore incaricato dal Comune .

ARTICOLO 33 - PIANO FINANZIARIO

- [1] Ai fini della determinazione della TIA ai sensi dell'articolo 238 del D. Lgs. 152/2006 il Comune approva il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.

- [2] Il piano finanziario comprende:
- a. Il programma degli interventi necessari;
 - b. Il piano finanziario degli investimenti;
 - c. La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. Le risorse finanziarie necessarie.
- [3] Sulla base del piano finanziario il Comune determina la TIA, nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.
- [4] Il soggetto gestore del servizio del ciclo integrato dei rifiuti si impegna a provvedere annualmente ad elaborare il piano finanziario necessario al Comune ai fini della determinazione delle tariffe ed al loro aggiornamento annuale.

ARTICOLO 34 - RELAZIONE AL PIANO FINANZIARIO

- [1] Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
- a. Il modello gestionale organizzativo,
 - b. I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la TIA,
 - c. La ricognizione degli impianti esistenti,
 - d. Con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che siano eventualmente verificati e le motivazioni.

ARTICOLO 35 – TASSE, IMPOSTE E ADDIZIONALI

- [1] Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future definite dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.

ARTICOLO 36 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSE DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TIA

- [1] I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in base all'articolo 14 tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
- [2] I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in $\text{kg/m}^2 \cdot \text{anno}$ indicati nella tabella allegata.
- [3] Per il calcolo della parte fissa della TIA i coefficienti utilizzati sono i K_c , mentre per la parte variabile sono utilizzati i coefficienti K_d , entrambe indicati nella tabella 2.

ARTICOLO 37 - ADEMPIMENTI DEL COMUNE E DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

- [1] Il soggetto gestore del servizio provvede annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui al precedente art.33.
- [2] I dati relativi alle componenti di costo della TIA di cui al punto 2 dell'allegato 1 del decreto sono comunicati annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
- [3] Il Comune avvia con forme adeguate l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti (isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari) e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del computo delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 152/2006, da corrispondere secondo modalità che il Comune medesimo determinerà.

ARTICOLO 38 - DELIBERAZIONE DELLE TARIFFE

- [1] Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri sopraesposti, le tariffe

per singole categorie e sottocategorie da applicare per l'anno successivo.

- [2] In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
- [3] La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio corredati dal piano finanziario e dalla relazione descrittiva del servizio a sua volta forniti all'Ente dal soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti.
- [4] Le deliberazioni tariffarie divenute esecutive a norma di legge, sono trasmesse entro trenta giorni alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze.

ARTICOLO 39 - OMESSA, INFEDELE ED INCOMPLETA DICHIARAZIONE, OMESSO O MINOR VERSAMENTO

- [1] In conformità a quanto stabilito dall'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), il Comune o il soggetto incaricato procedono alla rettifica delle dichiarazioni infedeli o incomplete o dei parziali nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi o minori versamenti, mediante avviso di accertamento motivato, da notificarsi al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.
- [2] Alle singole violazioni si applicano le sanzioni nella misura prevista dal D.Lgs. 472/97.
- [3] Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla disciplina unica in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali contenuta nella normativa sopra richiamata .

ARTICOLO 40 - POTERI DEL SOGGETTO GESTORE DEL SERVIZIO

- [1] Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione dei locali oggetto della TIA, il Comune o il soggetto

gestore del servizio possono rivolgere all'utenza motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti.

- [2] il Comune o il soggetto gestore del servizio possono richiedere ad altri uffici pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti della singola utenza rispettando l'attuale legislazione sulla privacy.
- [3] il Comune o il soggetto gestore del servizio possono, in qualsiasi momento, organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo di aggiornare i dati necessari per il computo della parte variabile della TIA.
- [4] In caso di mancata collaborazione da parte dell'utente il Comune o il soggetto gestore possono effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

ARTICOLO 41 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

- [1] La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla TIA per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- [2] Il funzionario responsabile dovrà provvedere entro il mese di giugno a trasmettere all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 33 del presente regolamento.
- [3] Il Funzionario Responsabile dovrà altresì comunicare annualmente i dati relativi alle componenti di costo della TIA, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70.

ARTICOLO 42 - RIMBORSI

- [1] Nei casi di errore e di duplicazione della TIA il soggetto gestore dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni dalla domanda del

contribuente da presentare al gestore stesso, a pena decadenza, non oltre cinque anni dall'avvenuto pagamento.

- [2] Sulle somme da rimborsare saranno **corrisposti gli interessi legali secondo quanto previsto dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007)**.

ARTICOLO 43 - PENALITÀ

- [1] Nel caso di omessa dichiarazione di inizio utenza o di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Comune o il soggetto gestore, in aggiunta alla TIA, applicano le sanzioni e le disposizioni previste dai D.Lgs. 471-472-473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 44 - DISPOSIZIONI FINALI

- [1] Le disposizioni del presente regolamento hanno immediata efficacia nel momento in cui lo stesso è approvato secondo i riti richiesti per legge.

ARTICOLO 45 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

- [1] Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Titolo IV del D. Lgs. 152/2006, nonché alle disposizioni in materia di tributi locali contenute nei commi 161-173 dell'art. 1 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007) nonché nel Regolamento Comunale Generale delle Entrate.

APPENDICE ED ALLEGATI AL REGOLAMENTO

1 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

La tariffa di riferimento coprirà tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e rispetterà la seguente equivalenza:

$$\Sigma T_n = (CG + CC)_{n-1} (1 + Ip_n - X_n) + Ck_n$$

ΣT_n = totale delle entrate tariffarie di riferimento,

CG_{n-1} = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente,

CC_{n-1} = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IP_n = inflazione programmata per l'anno di riferimento

X_n = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CK_n = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

2 DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI DI COSTO DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

Le componenti di costo della tariffa di riferimento sono definite come segue:

- Costi operativi di gestione CG suddivisi in costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti urbani indifferenziati e Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata.
- Costi comuni CC
- Costi d'uso del capitale CK,

3. COSTI OPERATIVI DI GESTIONE

Nei costi operativi di gestione relativi al ciclo dei rifiuti indifferenziati (CGIND) sono considerati:

- Costi spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)
- Costi di raccolta e trasporto R.U. (CRT)
- Costi di trattamento e smaltimento R.U. (CTS)

4. ALTRI COSTI (AC)

Nei costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata sono riferiti a

- Costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
- Costi di trattamento e riciclo al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (CTR)

In quest'ultimi non sono compresi i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal C.O.N.A.I. ed i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari a carico dei produttori e degli utilizzatori.

5. COSTI COMUNI

Nei costi comuni (CC) sono compresi:

- Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (CARC)
- Costi generali di gestione (CGG)
- Costi comuni diversi (CCD)

6. COSTI D'USO DEL CAPITALE CK

I costi d'uso del capitale comprendono gli ammortamenti, gli accantonamenti e la remunerazione del capitale investito

$$(Ck_n = Amm_n + Acc_n + R_n).$$

La remunerazione del capitale investito dovrà essere calibrata dal prodotto tra tasso di remunerazione r indicizzato sull'andamento medio annuo del tasso dei Titoli di Stato aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito aumentato dei nuovi investimenti. La remunerazione del capitale è sviluppata nel tempo sulla base dei tre addendi:

$$R_n = r_n(KN_{n-1} + I_n + F_n) \text{ ove}$$

r_n è il tasso di remunerazione del capitale impiegato

KN_{n-1} il capitale netto contabilizzato dell'esercizio precedente (immobilizzazioni nette),

I_n gli investimenti programmati nell'esercizio di riferimento,

F_n il fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per eventuale scostamento negativo ex post, cioè riferito all'anno precedente, tra investimenti programmati e realizzati.

7. CALCOLO TARIFFA BINOMIA

La tariffa si compone di due parti una fissa e una variabile

$$\Sigma TF = \Sigma TF + \Sigma TV$$

8. PARTE FISSA

La parte fissa ΣTF coprirà i costi determinati in base alla seguente espressione:

$$\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$$

In caso di conferimento dei rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi l'Azienda è tenuta a chiedere al soggetto che gestisce l'impianto la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa.

9. PARTE VARIABILE

La parte variabile ΣTV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza che sono misurati da parte dell'Azienda mediante indagini sperimentale e con l'ausilio di metodi parametrici statistici.

Nella parte variabile si terrà conto delle agevolazioni per la raccolta differenziata che si esplicano attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa di una quota, da determinarsi in base proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze domestiche e delle attività in materia di raccolta differenziata.

10. TARIFFA UTENZA DOMESTICA

La quota fissa della tariffa utenza domestica è determinata sulla base dell'importo dovuto da ciascun nucleo familiare costituente la singola utenza ponderato con un coefficiente relativo al numero dei componenti del nucleo familiare ed alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali secondo quanto specificato nel punto 4.1. Dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158.

La quota fissa pertanto è ottenuta dal prodotto della quota unitaria in €/m² per la superficie dell'utenza in m² corretta secondo un coefficiente di adattamento Ka, secondo la:

$$TFd(n, Sr) = Quf \cdot Sr \cdot Ka(n)$$

dove TFd è la quota fissa della tariffa per l'utenza domestica con n componenti e superficie dei locali pari a Sr mentre Quf è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto dei costi fissi attribuiti all'utenza domestica e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime.

La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

La quota variabile è quindi ottenuta come prodotto della quota unitaria €/kg per un coefficiente di adattamento Kb per il costo unitario secondo la seguente espressione

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

ove TVd esprime la quota variabile della tariffa per utenza domestica con n componenti il nucleo familiare, Cu il costo unitario in €/kg determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti da quest'ultime. Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità dei totale dei rifiuti domestici e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime corrette per il coefficiente di adattamento Kb

$$Quv = Q_{tot} / (n \cdot N(n) \cdot Kb(n))$$

con Quv quantità totale rifiuti N(n) numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare Kb(n) coefficiente

proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

I coefficienti di produzione sono indicati nelle apposite tabelle di appendice.

11. TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE O ATTIVITÀ

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è attribuita in base alla potenziale produzione dei rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa secondo i dati sperimentalmente acquisiti e annualmente aggiornati indicati nelle apposite tabelle di appendice.

Per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche la quantità dei rifiuti prodotti dalle singole attività è determinata sulla base dei dati sperimentali raccolti dall'Azienda indicati nell'apposita tabella di appendice.

La quota fissa della tariffa binomia è ottenuta come prodotto della quota unitaria in €/m² per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la:

$$TFnd(ap, Sr) = Quap \cdot Sr \cdot Kc(ap)$$

dove Tfnd(ap, Sr) è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr; Quap è la quota unitaria in €/m² determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie dei locali occupati dalle utenze medesime; Sr la superficie dei locali ove è svolta l'attività produttiva e Kc il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connessa alla tipologia di attività (Vedi tabella di appendice).

La parte variabile si ottiene come prodotto del costo unitario in €/kg per la superficie dell'utenza per il coefficiente potenziale di produzione Kd secondo la seguente espressione:

$$TVnd(ap, Sr) = Cu \cdot Sr \cdot Kd(ap).$$

dove con TVnd(ap, Sr) è indicata la quota variabile della tariffa per utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sr, con Cu il costo unitario determinato tra rapporto dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e le quantità totale dei rifiuti e con Kd(ap) il coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità

di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività in kg/m².
(Vedi tabella di appendice)

TABELLA 1

**TABELLA DEI COEFFICIENTI PER LO SVILUPPO DELLA TARIFFA
DOMESTICA**

Numero dei componenti familiari	Ka: coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare	Kb: coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,10
4	1,14	2,40
5	1,23	2,90
6	1,30	3,70

TABELLA 2

TABELLA DEI COEFFICIENTI O INDICI PRODUTTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Tipologia attività	Kc: Coefficiente potenziale produzione	Kd: produzione in kg/m²anno per l'attribuzione parte variabile della tariffa
Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,40	3,28
Cinematografi e teatri	0,43	3,50
Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
Scuole pubbliche e Private	0,30	2,00
Esposizioni autosaloni	0,43	3,52
Alberghi con ristorazione	1,20	9,85
Caserme e Stazioni	0,95	7,76
Case di cura e riposo, carceri, collegi	1,25	10,22
Ospedali	1,18	9,68
Uffici commerciali, agenzie, studi professionali, ambulatori,	1,80	15,50
Banche ed istituti di credito	1,80	15,50
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	8,15
Edicola, tabaccaio, farmacia	1,20	9,08
Negozi particolari quali filatelia. Tende e tessuti, antiquario cappelli ed ombrelli, tappeti	0,99	8,15
Banchi di mercato di beni durevoli	1,09	11,74
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista	1,09	8,95
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, calzolaio	0,82	7,00
Attività artigianali: Carrozzeria, officina auto e moto, elettrauto, gommista, carburatorista	1,25	10,25
Attività industriali con stabilimenti di produzione	0,80	6,50
Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,82	6,70
Ristoranti, trattorie, osterie,	3,00	35,00

pizzerie, pub		
Mense, amburgherie, birrerie	2,60	30,00
Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	2,50	28,00
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
Plurilicenze alimentari e miste	2,07	17,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza la taglio	4,00	40,00
Ipermercati di generi misti, grandi magazzini	2,15	17,64
Banchi di mercato di generi alimentari	5,21	42,74
Discoteche, night club, sala giochi	1,04	8,56

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLA QUOTA BONUS

Verranno determinati in rapporto alle modalità del servizio disciplinato dal Regolamento Tecnico.